

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Saracino



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 98 DEL 14/06/2010

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 22.06.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 21.06.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 24/27.04.2010 (PROT. N. 12239) = NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno duemiladieci, il giorno quattordici, del mese di giugno, alle ore 13.55 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22.06.2010 al 07.07.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- () dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 110 (proponente: Sindaco) predisposta in data 01/06/2010 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 04/06/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 10/06/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 110.

.....



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110 DEL 01/06/2010

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - NOTIFICATO IN DATA 24/27.04.2010 (PROT. N. 12239) = NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 24/27.04.2010 (prot. n. 12239) dalla sig.ra OMISSIS *"per l'annullamento del provvedimento del Presidente dell'Ente Nazionale per le Strade-A.N.A.S. S.p.A. n. 143110 del 12.10.2009, recante l'approvazione del progetto definitivo dei lavori inerenti <<Ampliamento alla terza corsia tra Rimini Nord e Pesaro, Tratto Rimini Nord-Cattolica, lotto 1b del Km 116+500 al Km 136+000 e dal Km 145+560>> lungo l'autostrada A/14 Bologna-Bari-Taranto, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità; - del decreto di occupazione di urgenza del Dirigente della segreteria tecnica ed espropri della Società Autostrade per l'Italia S.p.A., n. 3030 in data 29.1.2010, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R 327/2001, disponendo l'occupazione d'urgenza dei beni necessari per i lavori in argomento; - della Convenzione Unica stipulata in data 12.10.2007 ed approvata con legge n. 101 del 6.6.2008, recante delega dell'A.N.A.S. S.p.A. alla concessionaria Autostrada per l'Italia S.p.a. relativamente alla costruzione ed all'esercizio dell'autostrada Bologna-Bari-Taranto; - del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del Territorio n. 21 del 28.1.2008, con il quale è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio per il progetto in questione; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente, preordinato e comunque connesso, ivi segnatamente compresi, e per quanto occorra: della Convenzione n. 54782 del 4.8.1997 e successivi atti aggiuntivi; la nota, prot. n. DNPR/SGT/DC in data 17.12.2007, della Società Autostrade per l'Italia S.p.a. con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento diretto alla apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo; della nota prot. n.*

DOSR/SGT/GC in data 9.4.2009 della Società Autostrade per l'Italia S.p.a.; la nota prot. n. DOSR/SGT/DC in data 26.11.2009 della Società Autostrade per l'Italia S.p.a.; della nota prot. n. DOSR/SGT/MR in data 19.2.2010 della Società Autostrade per l'Italia S.p.a avente ad oggetto: <<notifica di avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, del decreto motivato ex art. 22 bis con offerta indennità provvisoria e della data del sopralluogo per redazione verbale di Immissione in possesso e stato di consistenza>>; del verbale di immissione nel possesso e stato di consistenza n. RN81 in data 12.3.2010 della Società Autostrade per l'Italia S.p.a.”

Visti i motivi del ricorso suddetto: *"1 - 1-Violazione di legge per violazione dell'art. 3 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e art. 3 Legge Regionale Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37. Incompetenza. Violazione della normativa in materia di concessioni pubbliche o comunque di affidamento della realizzazione di opere pubbliche. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di istruttoria e di motivazione. 2-Violazione di legge per violazione dell'art. 3 L.241/90. Violazione degli artt. 16 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e 10 e 16 Legge Regionale Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 3-Violazione di legge per violazione dell'art. 32 della costituzione, degli artt. 4, 19, 20, 21, 22 e seguenti d.lgs 3.4.2006 n. 152. Ulteriore violazione degli artt. 16 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e 10 e 16 Legge Regionale Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37 Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e motivazione. 4-Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 42 e 97 della Costituzione e degli artt. 3 e 7 L.241/1990. Violazione dell'art. 11 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e art. 9, 10, 11 L. Regionale Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37. Ulteriore violazione degli artt. 16 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e 10 e 16 Legge Regionale Emilia Romagna 19.12.2002 n. 37 Eccesso di potere. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza amministrativa.*

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dalla ricorrente: *"P.Q.M. Si chiede l'annullamento, previa sospensiva e previa eventuale istruttoria degli atti impugnati. Con vittoria di spese."*

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 18/10 del 01.06.2010 contenente la proposta di non costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;

Considerato che il ricorso è proposto *"nei confronti"* del Comune di Cattolica e con il suddetto gravame la ricorrente impugna atti emessi da altri soggetti e non atti adottati dal Comune di Cattolica;

Ritenuto, pertanto, non necessario, nè opportuno, resistere in giudizio nella causa in oggetto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) - di non costituirsi in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza del Comune di Cattolica in data 24/27.04.2010 (prot. n. 12239).

2) – di individuare nell'avv.to Andrea Berti il Responsabile del procedimento della presente deliberazione;

3) – di trasmettere copia del presente atto all'ufficio Legale.

.....